

La procedura della Valutazione di incidenza nella Regione Puglia

Dott.ssa Antonietta Riccio

Dirigente Sezione Autorizzazioni Ambientali, Regione Puglia



CReIAMO PA

Per un cambiamento sostenibile

L'assetto delle competenze in materia di VINCA nella Regione Puglia

la **L.r. del 12 aprile 2001, n. 11** come modificata dalla **L.r. del 14 giugno 2007, n. 17** ha previsto che la Regione è autorità competente VINCA:

- per i piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti, ivi compresi i piani agricoli e faunistico – venatori;
- per gli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 4 (*«Sono soggetti alla valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997, così come integrato e modificato dal DPR n. 120/2003, tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, nonché i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico venatori, che possono avere incidenze significative sul sito stesso»*), non compresi negli allegati A.1) e B.1) e negli allegati A.2) e B.2) la cui localizzazione interessa il territorio di due o più province;

la medesima legge regionale 11/2001 e s.m.i. ha previsto che la Provincia è autorità competente VINCA:

- per i progetti identificati negli elenchi A.2) e B.2), i progetti elencati negli elenchi A.3) e B.3) la cui localizzazione interessa il territorio di due o più comuni ovvero che ricada all'interno di aree naturali protette e di siti di cui al comma 4 dell'articolo 4



- **L.r. n. 18 del 3 luglio 2012** come emendata dalla **L.r. n. 67 del 29 dicembre 2017**, che, all'art. 52, ha previsto la sostituzione dell'art. 23 della L.r. n. 18/2012 prevedendo:

"Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche" e che "I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono conclusi dall'ente presso il quale è stata inoltrata l'istanza, fatta salva la possibilità per il proponente di presentare una nuova istanza conformemente alla disposizione del comma 1"



L. 4 dicembre 2017, n. 172 (D.L. 148/2017), ha modificato il comma 1-bis dell'art. 57 della L. 221/2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) l'Autorità competente al rilascio della VINCA relativa agli «interventi minori» ivi definiti è individuata nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti in cui ricade il sito atteso che la Regione Puglia non si è avvalsa della facoltà di riservarsi la competenza esclusiva su tali interventi.

Questione aperta: definizione delle *opere di sistemazione esterna*



La normativa regionale in materia di VINCA

D.G.R. del 14 marzo 2006, n. 304 (come modificata *in parte qua* dalla successiva **D.G.R. del 3 agosto 2007, n. 1366**) indirizzi all'Autorità competente (ed alle amministrazioni delegate ai sensi della l.r. 14 giugno 2007, n. 17) ai fini dello svolgimento dei procedimenti volti al conseguimento del relativo parere di incidenza, ispirati al disposto recato dall'art. 6 della Direttiva Habitat e dell'art. 6 del DPR n. 120/2003.

Regolamento Regionale del 28 settembre 2005, n. 24 “Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti Siti di importanza Comunitaria (pSIC) ed in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)”, la Regione ha stabilito che la verifica positiva da parte dei competenti Uffici comunali della documentazione indicata nel medesimo Regolamento e per le fattispecie ivi previste rappresenta avvenuto espletamento, con esito favorevole, della procedura di valutazione d'incidenza sul Sito Rete Natura 2000.



R.R. 22 dicembre 2008, n.28 detta “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione speciale (ZPS)

Misure di conservazione e indicazioni per la gestione uniforme delle aree Rete Natura 2000

R.R. 10 maggio 2016, n.6 “Misure di Conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/1997, per i Siti di importanza Comunitaria SIC”



L.R. 20 dicembre 2017 n.59 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”



D.G.R. n. 1362/2018

- Con la **D.G.R. n. 1362/2018** è stato approvato il documento " Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del DPR n. 120/2003 " modificando e integrando la D.G.R. del 14 marzo 2006, n. 304



D.G.R. n. 1362/2018

In particolare la D.G.R. ha evidenziata la necessità di acquisire la completa conoscenza delle modalità di applicazione della procedura di VincA nel territorio regionale anche al fine di avere un quadro più completo ed esaustivo delle valutazioni sito specifiche in relazione al **perseguimento degli obiettivi di conservazione individuati per ciascuno dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000**, definendo altresì le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli esiti delle valutazioni di incidenza espletate dagli Enti a ciò delegati ai sensi della l.r. n. 17/2007 e della L. n. 221/2015



D.G.R. n. 1362/2018

In ossequio ai principi dell'azione amministrativa di semplificazione, ragionevolezza e divieto di aggravio del procedimento, **la D.G.R. ha previsto la possibilità di ricorrere alle “prevalutazioni”** individuando tipologie di interventi o attività che, se realizzate in determinate aree del sito Natura 2000 e con opportune modalità già stabilite, non possano pregiudicare l'integrità del medesimo consentendo da un lato di perseguire gli scopi e gli obiettivi della Direttiva Habitat e dall'altro assolvendo all'obiettiva esigenza di addivenire a semplificazioni procedurali e procedurali.

In tali casi l'autorità preposta al rilascio del titolo autorizzativo finale verifica la coerenza tra la proposta ed i requisiti previsti dall'atto con cui è stata effettuata la prevalutazione.



D.G.R. n. 1362/2018

La D.G.R. ha inteso altresì dare indicazioni chiare ed univoche a quanto più volte sollevato, in particolare dagli Enti delegati alla VINCA, relativamente alla possibilità di effettuare **Valutazioni di incidenza *ex-post* (???)** precisando che *“a fronte del rilievo inerente alla mancanza del prescritto parere relativo alla valutazione di incidenza, l'autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo finale, nell'esercizio della sua discrezionalità, dovrebbe vagliare la sussistenza dei presupposti per intervenire in autotutela, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni del Capo IV della L. 7 agosto 1990, n. 241 e smi; nell'esercizio di detto potere, pertanto, l'autorità a ciò preposta è chiamata ad operare una **ponderazione tra l'interesse al mantenimento ed alla conservazione dell'atto e quello alla sua rimozione**”*



Inoltre, ai fini della corretta applicazione di quanto disposto dall'art. 3 comma 1 della Direttiva Habitat in riferimento alla Rete Natura 2000 che ***“(...) deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale”***, si rende necessario verificare gli effetti discendenti dalla realizzazione di interventi che non abbiano scontato preventivamente la procedura di VINCA, allo scopo di porre in essere, ove possibile, gli opportuni rimedi volti a garantire la finalità di tutela della Rete Natura 2000.



Ai fini di tale verifica, i soggetti in possesso di titoli autorizzatori rilasciati in assenza di VINCA devono presentare all'Autorità competente alla VINCA esaustiva documentazione progettuale, così come specificata nel successivo Allegato C, volta primariamente ad accertare l'eventuale produzione di effetti pregiudizievoli dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di specie in relazione allo stato dei luoghi antecedente alla realizzazione del progetto/intervento.



Qualora all'esito di detta verifica condotta dall'Autorità competente sulla base delle fonti informative disponibili, risulti una compromissione dello stato di conservazione di uno o più habitat considerati dall'omonima Direttiva, la medesima Autorità, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per norma previste, definirà opportune misure volte a ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente, assicurando pertanto la coerenza ecologica globale della Rete Natura 2000.

